



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione Generale degli affari generali e della società dell'informazione
Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI AI QUALI CONFERIRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, INCARICHI PERITALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1998 "PROVVIDENZE A FAVORE DELLE VITTIME DI ATTENTATI E DEI SUPERSTITI DI DIPENDENTI REGIONALI DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO"

approvato con determinazione n. 464 del 17.04.2012



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Avviso disciplina l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'elenco di esperti – di seguito Elenco - ai quali affidare, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006, l'incarico relativo all'accertamento e alla quantificazione dei danni subiti dalla vittima dell'evento per il quale si richiede l'indennizzo di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (*“Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio”*, d'ora in poi *“Legge Regionale”*), modificata ed integrata dall'art. 18, commi 18 e 19, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, e dall'art. 41, comma 11, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7.
2. L'Elenco è istituito presso la Direzione generale degli affari generali e società dell'informazione – Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali. L'Elenco sarà trasmesso alla Direzione degli enti locali e farà parte integrante dell'Elenco operatori della Regione Autonoma della Sardegna nel momento in cui tale Elenco sarà operativo, senza necessità di una ulteriore manifestazione di interesse da parte degli operatori economici iscritti per le attività previste dalla legge regionale 21 del 1998.
3. Il responsabile del procedimento procede, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, all'affidamento diretto per servizi inferiori a quarantamila euro, secondo quanto stabilito dall'art. 125, comma 11, della d.lgs. n. 163 del 2006.

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'attività oggetto degli incarichi riguarda l'accertamento e la quantificazione dei danni a beni mobili, immobili, animali e/o persone subiti dalla vittima dell'evento per il quale si richiede l'indennizzo.
2. L'attività prevista dal comma 1 comprende la descrizione della dinamica dell'evento, l'accertamento della natura dolosa, colposa o accidentale dello stesso, la stima dei danni direttamente derivanti dall'evento e ogni ulteriore attività necessaria per l'espletamento dell'incarico richiesto.
3. I professionisti incaricati possono avvalersi di tutte le facoltà che competerebbero all'Amministrazione Regionale, ivi compresa la richiesta di informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia, senza bisogno di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

ART. 3

SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi all'iscrizione all'Elenco i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38, comma 1, del d. lgs n. 163 del 2006, attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. È, inoltre, richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) iscrizione ad albo, ordine o collegio professionale relativo a categorie di soggetti abilitati, in base alla normativa vigente, all'attività di accertamento e valutazione di danni a beni mobili ed immobili, animali e/o persone (a titolo meramente esemplificativo: agronomi e dottori forestali, periti assicurativi, ingegneri, medici, geometri, etc.);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

b) comprovata esperienza professionale in materia di accertamento e valutazione dei danni a beni mobili ed immobili, animali e/o persone.

3. Tutti i requisiti sopra menzionati devono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

ART. 4 **MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

1. Le domande di inserimento nell'Elenco sono redatte in carta semplice secondo il modello disponibile nel sito istituzionale nella sezione "Servizi alle imprese" - elenchi, albi e repertori e sono spedite con raccomandata A/R, oppure consegnate a mano, in busta chiusa, al seguente indirizzo: "REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE – DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE – SERVIZIO AFFARI GENERALI, BILANCIO E SUPPORTI DIREZIONALI - VIA POSADA SNC – 09122 - CAGLIARI", con la seguente dicitura riportata sul frontespizio della busta: "AVVISO PUBBLICO ELENCO ESPERTI L.R. 21/98" entro il giorno 28 giugno 2012. Tale termine non è perentorio, ma è fissato unicamente per consentire la costituzione di un primo Elenco idoneo a sostituire il precedente e soggetto ad integrazioni a seguito della presentazione di ulteriori domande. Le domande potranno comunque essere presentate anche successivamente.
2. La domanda prevista al comma 1 contiene l'indicazione del domicilio professionale, dell'indirizzo di posta elettronica (compresa quella certificata), del recapito telefonico e del numero di fax destinati alla comunicazione con il Servizio, nonché l'indicazione dell'ambito territoriale nel quale l'attività che dà titolo per l'inserimento nell'elenco è esercitata.
3. Alla domanda sono allegati:
 - a) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti di ordine generale;
 - c) dettagliato curriculum vitae e professionale, datato e firmato, nel quale dovranno essere indicate con precisione le esperienze professionali maturate in tema di accertamento e valutazione dei danni a beni mobili ed immobili, animali e/o persone.
4. I soggetti inseriti nell'Elenco comunicano tempestivamente le eventuali variazioni, relative a dati e notizie fornite per la propria iscrizione, successive all'iscrizione.

ART. 5 **COMMISSIONE DI VALUTAZIONE**

1. Le domande di inserimento nell'Elenco e la documentazione presentata a corredo dell'istanza sono verificate da una Commissione appositamente nominata, ai fini del riscontro dei requisiti e dei titoli richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
2. La Commissione è composta da:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- il Direttore del Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali, che la presiede, o un suo delegato;
- il Responsabile del settore consulenza legale e contenzioso, o un suo delegato;
- uno o più funzionari in carico presso la Direzione affari generali e società dell'informazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato amministrativo di qualifica non inferiore alla C, nominato dal Dirigente del Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali tra i dipendenti dello stesso Servizio.

3. L'Elenco viene approvato con determinazione del Direttore del Servizio. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente per l'aggiornamento dell'Elenco, per l'esame delle nuove istanze di iscrizione, variazione, nonché per ogni ulteriore provvedimento relativo alla permanenza dell'operatore economico nell'Elenco.
4. L'Elenco esperti l.r. 21 del 1998 diventerà parte integrante dell'Elenco generale degli operatori economici della Regione Autonoma della Sardegna, previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 9/28 del 23 febbraio 2012 *“Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell'elenco degli operatori economici - Approvazione documenti del gruppo di lavoro interassessoriale”* dal momento in cui lo stesso diventerà operativo.

ART. 6

DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. L'iscrizione all'Elenco non è soggetta a termine di scadenza, fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2.
2. Ciascun operatore economico iscritto nell'Elenco è tenuto a:
 - a) comunicare l'aggiornamento dei dati inseriti in fase di iscrizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti previsti dall'articolo 38 del Codice dei contratti e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'iscrizione all'Elenco e degli eventuali affidamenti, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio da rendere entro trenta giorni dal verificarsi della variazione intervenuta;
 - b) dichiarare, al momento dell'affidamento dell'incarico, che nessuna variazione è intervenuta rispetto ai dati forniti al momento dell'iscrizione o rispetto all'ultimo aggiornamento degli stessi.
3. L'Amministrazione si riserva di richiedere un aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione e di avviare la procedura di valutazione in qualsiasi momento.

ART. 7

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

1. L'Amministrazione procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici a seguito della presentazione della domanda e prima di procedere alla iscrizione nell'Elenco.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'Amministrazione effettua, comunque, idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione o dell'aggiornamento dei dati.
3. L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo operatore economico in occasione di ogni affidamento.

ART. 8

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono affidati direttamente dal responsabile del procedimento ai professionisti iscritti nell'Elenco in possesso dei requisiti in base ad una scelta discrezionale, fermo restando il dovere di rispettare il criterio rotativo, di motivare le ragioni della decisione e tenuto conto dell'indicazione fornita dagli stessi professionisti al momento dell'iscrizione in merito alle province in cui sono disponibili a svolgere la loro attività.
2. La scelta dei soggetti cui affidare gli incarichi sarà effettuata sulla base di una valutazione relativa alla tipologia dell'evento dannoso e alla sua localizzazione sul territorio regionale, in relazione ai requisiti e alle competenze dichiarate dagli ammessi all'Elenco.
3. Qualora più soggetti appaiano ugualmente idonei per il conferimento dell'incarico, sulla base dei criteri sopra esposti, l'Amministrazione procederà in base a criteri di rotazione.
4. L'incarico è regolato da apposito contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 21/1998 e successive modifiche, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/24 del 8 aprile 2008, dal presente Avviso pubblico e dal D.M. 30 maggio 2002. Le spese contrattuali sono a carico dell'operatore economico.

ART. 9

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Gli incarichi sono conferiti dal Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali a seguito del ricevimento di istanza di indennizzo.
2. Nel contratto sono specificate le attività richieste al professionista, le eventuali prestazioni accessorie ed ulteriori, oltre a quelle descritte nel presente Avviso, ritenute necessarie per il corretto svolgimento dell'incarico; al soggetto incaricato è trasmessa tutta la documentazione inviata dal soggetto richiedente l'indennizzo.
3. Il professionista incaricato è tenuto a effettuare un'ispezione presso il luogo dell'evento, previo avviso al richiedente e al responsabile del procedimento, entro 8 giorni dal conferimento dell'incarico. L'avvenuta effettuazione dell'ispezione deve essere prontamente comunicata all'Amministrazione.
4. Il professionista, al termine dell'incarico, presenta una relazione contenente:
 - a) un dettagliato resoconto delle attività svolte;
 - b) l'illustrazione dei risultati dell'accertamento compiuto, con la quantificazione dei danni e l'indicazione dei criteri utilizzati;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) preavviso di parcella nel quale il professionista dovrà specificare analiticamente l'importo del suo onorario e le spese sostenute.
5. La relazione è presentata entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico. Il professionista può richiedere all'Amministrazione una proroga di tale termine, motivandola adeguatamente in relazione all'attività richiesta, per un periodo non superiore a ulteriori 30 giorni.
6. La relazione è oggetto di valutazione da parte del responsabile del procedimento che, qualora non la ritenga soddisfacente, può, dandone adeguata motivazione:
- a) rifiutarla, richiedendone una nuova allo stesso professionista;
 - b) rifiutarla, revocando l'incarico e affidandolo ad altro professionista;
 - c) richiedere le opportune integrazioni.

ART. 10 CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

1. Per la quantificazione del corrispettivo dovuto al professionista incaricato sono applicati i criteri previsti dalla tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale", in relazione alla tipologia di attività svolta. Il Servizio procederà, altresì, al pagamento del rimborso dei costi chilometrici sostenuti per l'espletamento dell'incarico.
2. Il pagamento è effettuato dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite accertata dal responsabile del procedimento e approvazione del preavviso di parcella. Il pagamento è soggetto alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari - legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
3. Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'amministrazione si avvale degli istituti della risoluzione del contratto e risarcimento del danno. Non si dà luogo a pagamento nei confronti del professionista al quale sia stato revocato l'incarico ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera b).

ART. 11 PENALI

1. In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, sul corrispettivo dovuto sono applicate le seguenti penali, calcolate come segue:
 - a) 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione dell'ispezione di cui all'art. 9, comma 3, fino ad un massimo di 15 giorni di ritardo, decorsi i quali il contratto si intende risolto, con perdita del diritto al corrispettivo, salvo risarcimento degli ulteriori eventuali danni;
 - b) 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella presentazione della relazione di cui all'art. 9, commi 4, 5 e 6, fino ad un massimo di 30 giorni di ritardo, decorsi i quali il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

contratto si intende risolto, con perdita del diritto al corrispettivo, salvo risarcimento degli ulteriori eventuali danni.

**ART. 12
CANCELLAZIONE**

1. I professionisti inseriti nell'Elenco possono richiedere per iscritto la cancellazione in qualsiasi momento.
2. Il Servizio, dandone comunicazione scritta motivata all'interessato, provvede alla cancellazione d'ufficio dei professionisti dall'Elenco nelle seguenti ipotesi:
 - a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti resa ai fini dell'iscrizione all'Elenco, nonché nell'ambito delle procedure di affidamento;
 - b) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco;
 - c) rifiuto dell'incarico conferito dall'Amministrazione per tre volte consecutive;
 - d) grave e/o reiterato inadempimento nell'esecuzione degli incarichi accertato dal responsabile del procedimento.
3. Il Direttore del Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali informa l'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione, mediante posta elettronica certificata o tramite fax, comunicando i fatti addebitati e assegnando un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'operatore economico, la Commissione prevista dall'art. 5 si pronuncia definitivamente mediante formale comunicazione scritta motivata.
4. La cancellazione comporta l'impossibilità per l'operatore economico di riproporre domanda di iscrizione nei dodici mesi successivi alla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

**ART. 13
PUBBLICITÀ**

1. L'Elenco è pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione "Servizi alle imprese" - elenchi, albi e repertori, nel quale sono pubblicate anche le comunicazioni successive relative alla gestione dell'elenco; gli interessati hanno cura di consultare periodicamente tale sezione del sito istituzionale dedicata al procedimento in oggetto.
2. È disponibile, nella sezione dedicata al procedimento "Rimborsi ed indennizzi alle vittime di attentati"¹, la seguente documentazione: l.r. 3 luglio 1998, n. 21 "*Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio* e successive modifiche; delibera di Giunta 21/24 del 8.04.2008 (criteri e limiti per l'accertamento e la quantificazione degli indennizzi), D.M. 30 maggio 2002 "*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*".

¹ <http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=7200&idscheda=286334>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 14
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è l'ing. Riccardo Porcu, Direttore del Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali.
2. Per informazioni o chiarimenti riguardanti il presente Avviso, contattare: dott. Alessandro Inghilleri, tel. 070/6067194 – dott.ssa M.Elisabetta La Croce, tel. 070/6065774 – dott. Paolo Perra, tel. 070/6066107 – aagg.urp@regione.sardegna.it.

ART. 15
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che i dati personali acquisiti dal Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali della Direzione degli affari generali e della società dell'informazione a seguito della presentazione delle domande di iscrizione sono utilizzati per l'istituzione e la gestione dell'Elenco nonché ai fini dell'esperienza delle procedure di affidamento diretto di servizi e dell'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con i soggetti selezionati.
2. I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo; i dati personali raccolti sono trattati dagli incaricati del trattamento unicamente per la gestione del procedimento disciplinato dalla legge regionale 21 del 1998 e sono comunicati ai soggetti ed alle strutture preposti al pagamento del corrispettivo (ragioneria generale, tesoreria). Il nominativo e il numero di telefono sono comunicati alla vittima degli atti ritorsivi al fine di concordare le date del sopralluogo.
3. L'Elenco è pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione "Servizi alle imprese", elenchi, albi e repertori fino alla sua cancellazione; in tale elenco sono indicati il nominativo del professionista e la professione esercitata. L'Elenco sarà trasmesso alla Direzione degli enti locali e farà parte integrante dell'Elenco operatori della Regione Autonoma della Sardegna nel momento in cui tale Elenco sarà operativo, senza necessità di una ulteriore manifestazione di interesse da parte degli operatori economici iscritti per le attività previste dalla legge regionale 21 del 1998.

Il Direttore del Servizio

Ing. Riccardo Porcu